

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E GESTIONE
DELL'ELENCO FORNITORI DEL GRUPPO AUTOSTRADE PER L'ITALIA PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI E SERVIZI DI
INGEGNERIA**

Indice

Premessa e Definizioni	3
Articolo 1 Ambito di applicazione dell'Elenco	6
Articolo 2 Operatori Economici ammessi	6
Articolo 3 Composizione dell'Elenco	7
Articolo 4 Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco	8
Articolo 5 Procedura di iscrizione	12
Articolo 6 Conclusione dell'iter di iscrizione	14
Articolo 7 Verifiche a campione e attività di Audit	14
Articolo 8 Validità e Durata dell'iscrizione	15
Articolo 9 Sospensione o perdita dello stato di iscrizione	16
Articolo 10 Criteri e modalità di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, co. 1, lett. c), d) ed e) del D. Lgs. n. 36/2023	17
Articolo 11 Organismi per la verifica dei requisiti	20
Articolo 12 Modifica del presente Regolamento	20
Articolo 13 Norme comportamentali	20
Articolo 14 Tutela dati personali	21
Articolo 15 Pubblicità	22
Articolo 16 Conservazione dei dati personali	22
Articolo 17 Foro competente	22

Premessa e Definizioni

Il Gruppo Autostrade per l'Italia S.p.A. (da qui in avanti “Autostrade” o “il Gruppo Autostrade”), utilizza il portale “*Highway to Procurement*” (da qui in avanti “il Portale” o “HWTP”) per la gestione dell’Elenco Fornitori di Gruppo (“Elenco” o “Elenco di Gruppo”), di seguito disciplinato.

Il Gruppo Autostrade gestisce le procedure di scelta del contraente relativamente agli affidamenti pubblicistici di lavori, servizi, servizi di ingegneria e forniture, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i (di seguito “**Codice**”) e nel rispetto della normativa vigente.

Il Gruppo Autostrade gestisce le procedure di scelta del contraente relativamente agli affidamenti privatistici seguendo le norme e procedure interne.

Sul Portale operano:

- In qualità di acquirenti (da qui in avanti denominati l’**Acquirente**):
 - a. Autostrade;
 - b. le Società di Gruppo (in seguito “Società”) che si avvalgono del service di Autostrade per le attività di consultazione e gestione dell’Elenco,
- In qualità di venditori:
Tutti i soggetti individuati dal successivo Art. 2 (da qui in avanti denominati **Operatori Economici**).

Il Portale ha la finalità di agevolare e guidare il processo di interrelazione e scambio di informazioni tra Autostrade e gli Operatori Economici.

Il suddetto Portale è raggiungibile dal sito www.autostrade.it (sezione “**Contratti e Fornitori**”).

La finalità che Autostrade intende perseguire con l’Elenco è quella di dotare l’Acquirente di uno strumento di consultazione degli Operatori Economici in possesso di requisiti, preliminarmente dichiarati, di ordine generale e speciale, e relativi alla categoria merceologica per la quale gli O.E. chiedono l’iscrizione.

Nell'ambito del presente Regolamento ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito riportato:

“Account”: l'insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User ID e Password che consentono all'Operatore Economico l'accesso al Portale;

“Albero Merceologico”: classificazione nella quale lavori, servizi, servizi di ingegneria e forniture, di interesse dell'Acquirente sono organizzati in Gruppi omogenei (per natura tecnologica, tipologia di attività, ...);

“Elenco Fornitori”: banca dati centralizzata di Autostrade, gestita da Autostrade anche per conto delle Società, contenente l'insieme degli operatori economici candidati all'iscrizione o iscritti secondo il presente Regolamento.

“Candidatura”: procedimento che consente agli Operatori Economici interessati di ottenere l'avvio del processo di iscrizione nell'Elenco ed accedere al Portale HWTP per partecipare alle gare telematiche;

“Casella di posta elettronica certificata dell'Operatore Economico (PEC)”: la casella di posta elettronica certificata indicata dall'Operatore Economico al momento della candidatura al Portale. Presso detta casella di posta elettronica certificata l'Operatore Economico elegge domicilio per la ricezione delle comunicazioni, di cui agli articoli 90 e 18 del Codice, inerenti alle procedure di affidamento telematiche pubblicistiche alle quali parteciperà;

“Codice”: D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;

“Firma Digitale”: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, come definita dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);

“Gara telematica”: qualsiasi “confronto concorrenziale” che si svolge in modalità telematica sulla piattaforma HWTP (es. procedure di affidamento aperte, ristrette, negoziate, indagini di mercato, affidamenti diretti, ecc.) o nelle modalità proprie di ciascuna Società del Gruppo;

“Gara privatistica”: procedura indetta dall'Acquirente secondo le regole privatistiche del libero mercato nel rispetto della normativa vigente e delle norme e procedure interne;

“Gara pubblicistica”: procedura di affidamento indetta ai sensi del Codice;

“Gestore informatico del Portale”: la BravoSolution Italia S.p.A., in qualità di responsabile della conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Portale, incaricata da Autostrade.

I termini “imprenditore”, “fornitore”, “prestatore di servizi”, “appaltatore”, “professionista” e “Operatore Economico”, designano una persona fisica o giuridica che offra sul mercato la realizzazione di lavori, servizi, servizi di ingegneria e forniture che, a seguito della richiesta di candidatura inviata ad Autostrade tramite il Portale, ottiene l’abilitazione ad operare nella Piattaforma HWTP;

“Portale”: il HWTP (High Way To Procurement), ossia l’ambiente telematico virtuale, gestito da un soggetto terzo (BravoSolution Italia S.p.A.), per mezzo del quale viene effettuato il processo di selezione degli operatori economici presso l’Elenco Fornitori da coinvolgere nelle procedure di affidamento pubbliche e private;

“Profilo del Committente”: il Sito informatico (www.autostrade.it – sezione “Contratti e Fornitori”) attraverso il quale l’Operatore Economico accede al Portale;

“Iscrizione”: procedimento che consente agli Operatori Economici interessati di ottenere una valutazione positiva rispetto al possesso dei requisiti indicati nel presente Regolamento e di poter essere invitati a partecipare alle gare telematiche pubbliche e private ad invito dell’Acquirente, nel rispetto dei principi e delle norme indicati nel Libro I e II del Codice.

“Registrazioni di sistema”: le risultanze degli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative alla tenuta e gestione delle informazioni inserite presso l’Elenco Fornitori;

“Servizi di ingegneria”: ai sensi delle Linee guida ANAC n.1 e dell’art. 157 c. 2 del Codice si intendono gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nonché gli ulteriori servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici a supporto, riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;

“Utente/i del Portale”: ogni soggetto che opera nel Portale, ivi compresi il Gestore del Portale e gli Operatori Economici;

“Open-es”: piattaforma digitale dedicata alla crescita sostenibile delle imprese, adottata dal Gruppo per supportare gli Operatori Economici nella transizione verso la sostenibilità.

La premessa costituisce parte integrante del presente documento.

Articolo 1 Ambito di applicazione dell'Elenco

Gli Operatori Economici iscritti ai sensi del presente Regolamento potranno essere consultati da parte dell'Acquirente ai fini dell'affidamento di contratti di:

- Lavori, Servizi, Servizi di Ingegneria e Forniture sia di natura pubblicistica che privatistica.

Nel caso in cui l'Acquirente effettui affidamenti ai sensi del Codice, la scelta degli Operatori Economici da coinvolgere nella procedura di affidamento verrà effettuata nel rispetto dell'art. 50 del Codice.

L'iscrizione presso l'Elenco non garantisce alcun affidamento di contratti di lavori, servizi, servizi di ingegneria e forniture. Gli Operatori Economici nulla potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, l'Acquirente non dia avvio a procedure di affidamento per la/e categoria/e nelle quali essi risultino iscritti.

L'Acquirente procederà alla selezione degli invitati alle procedure di affidamento e agli adempimenti del presente Regolamento nel rispetto dei principi e delle norme indicati nel Libro I e II del Codice nonché dei principi e le regole delle linee guida aziendali.

Il principio di rotazione nella selezione degli Operatori Economici da invitare alle procedure di affidamento di lavori, servizi, servizi di ingegneria e forniture indette mediante procedura negoziata ai sensi del Codice viene applicato, per categoria merceologica, a livello di singola Stazione Appaltante/componente del Gruppo.

L'iscrizione al Portale è gratuita ed avviene secondo le modalità disciplinate nel presente Regolamento.

Articolo 2 Operatori Economici ammessi

Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco i seguenti soggetti:

1. gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, anche cooperative;
2. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
3. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società

commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (da qui in avanti anche solo “ConSORZI di cui all’art.65, comma 2, lettera d) del Codice”);

4. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui ai precedenti punti, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile da qui in avanti anche solo “ConSORZI di cui all’art. 65, comma 2, lettera d) del Codice;
5. gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
6. i liberi professionisti, singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, i prestatori di servizi di ingegneria stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;
7. le persone fisiche o giuridiche che offrono sul mercato la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi o la fornitura di prodotti.

Articolo 3 Composizione dell’Elenco

L’Elenco è organizzato attraverso 4 livelli di Categorie Merceologiche di dettaglio progressivo. La candidatura è possibile solo per quelle di massimo dettaglio quindi di quarto livello.

Detta organizzazione definita “Albero Merceologico”, è disponibile nel sito www.autostrade.it – sezione “Contratti e Fornitori”.

Ciascun Operatore Economico è chiamato a selezionare e candidarsi all’iscrizione per una o più categorie in base ai settori economici di competenza o interesse e in base ai requisiti posseduti come descritto nel seguente art. 4.

Autostrade si riserva la facoltà di integrare e/o variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle categorie merceologiche in relazione alle proprie esigenze.

Gli Operatori Economici possono in ogni momento presentare domanda di iscrizione nell’Elenco.

La gestione dell’Elenco è garantita dalla Direzione Acquisti e Appalti di Autostrade.

La compilazione dei questionari digitali e l'invio dei documenti richiesti, da parte dell'Operatore Economico, hanno anche la finalità di confermare il suo interesse ad essere iscritti presso l'Elenco.

Articolo 4 Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco

Gli Operatori Economici, ai fini della iscrizione nell'Elenco, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale

Lavori	Servizi e Forniture	Servizi di ingegneria
<ol style="list-style-type: none"> 1. Assenza delle cause di esclusione di cui agli art. 94-98 del Codice; 2. <i>In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190</i>, iscrizione o domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede; 3. Possesso di un Durc regolare (ove applicabile) 4. Ottemperanza alla legge 68 (ove applicabile) 5. Registrazione alla piattaforma di sostenibilità Open-Es 		

B) Requisiti di ordine speciale

B.1 Requisiti di idoneità

Lavori	Servizi e Forniture	Servizi di ingegneria
<ol style="list-style-type: none"> 1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato 		

per attività coerenti con quelle oggetto della categoria per la quale si richiede l'iscrizione.

2. L'inclusione presso altri registri, ordini o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione.

B.2 Requisiti di idoneità per specifiche categorie merceologiche

Servizi e Forniture

Per prendere visione dei requisiti di idoneità delle specifiche categorie merceologiche si rimanda all'allegato B.2.a "Iscrizione in Albi Professionali" e B.2.b "Patentini – Certificati – Abilitazioni".

B.3 Requisiti di idoneità per servizi di ingegneria

Servizi di ingegneria

Per prendere visione dei requisiti di idoneità delle specifiche categorie merceologiche si rimanda all'allegato B.2.a "Iscrizione in Albi Professionali" e B.2.b "Patentini – Certificati – Abilitazioni".

C) Requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – professionale

Requisiti di capacità Economico Finanziaria

L'Operatore Economico, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione deve inserire il valore dei 3 (tre) migliori fatturati globali degli ultimi 5 (cinque) esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco, ovvero nel minor periodo di attività.

Qualora l'Operatore Economico abbia iniziato le attività da meno di 3 anni, il fatturato dovrà essere rapportato al periodo di attività.

La dimostrazione del requisito è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Lavori

L'Operatore Economico, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, deve dichiarare:

- di essere in possesso della "patente a crediti" (o a punti) o di documento ad essa equivalente ovvero, in alternativa, riconosciuto secondo la legge italiana, di cui all'art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tale da consentire di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del medesimo D. Lgs, impegnandosi a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione inerente tale possesso (crediti insufficienti per operare, revoca, sospensione);
- oppure, di essere in possesso di una attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
- L'Operatore Economico, dopo aver indicato quali categorie e classificazioni SOA possiede, deve allegare il relativo certificato rilasciato da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata e in corso di validità.

In caso di assenza di certificazione SOA, si richiedono i seguenti requisiti:

- aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di presentazione della Domanda di iscrizione, lavori analoghi di importo non inferiore ad € 150.000. I lavori da valutare sono quelli regolarmente eseguiti con buon esito, iniziati ed ultimati entro il quinquennio antecedente tale data. In caso di precedenti lavori eseguiti in R.T.I. e A.T.I., si computerà esclusivamente la quota di lavorazioni effettivamente svolta dalla singola impresa richiedente;
- avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori effettivamente realizzati ed eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della Domanda di iscrizione. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da

ristabilire la percentuale richiesta. L'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1;

- possesso di adeguata attrezzatura tecnica, intendendo la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati all'esecuzione di lavori.

Servizi e Forniture

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

1. Contratto analogo: L'Operatore Economico deve fornire dichiarazione di esecuzione, nei 3 anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco, di un servizio o di una fornitura per categoria analoga alla categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione.

In caso di richiesta di iscrizione in più categorie merceologiche, la dichiarazione deve essere riprodotta con riferimento specifico a ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione.

Gli Operatori Economici interessati devono prendere in considerazione la prestazione eseguita nei 3 anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco ovvero la quota parte eseguita nel suddetto periodo di riferimento.

Nel caso di richiesta di iscrizione, da parte di un Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lett. g) del Codice, valgono le previsioni dell'art. 67, comma 2 bis, del Codice. Nel caso di richiesta di iscrizione da parte di un R.T.I. o Consorzio ordinari, troveranno applicazione le previsioni di cui agli art. 68, 100 e 101 del Codice.

Servizi di ingegneria

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

1. Contratto analogo: L'Operatore Economico deve fornire dichiarazione di esecuzione, nei 10 anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco, di

un servizio per categoria analoga alla categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione.

In caso di richiesta di iscrizione in più categorie merceologiche, la dichiarazione deve essere riprodotta con riferimento specifico a ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione.

Gli Operatori Economici interessati devono prendere in considerazione la prestazione ultimata nel periodo sopra indicato, ovvero la parte di essa ultimata nel periodo stesso per quella iniziata in epoca precedente, ovvero la sola parte effettuata nel caso di prestazione in corso di esecuzione al termine del periodo.

- Ai fini della iscrizione le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato qualora costituite nella forma di società di capitali.
- Nel caso di richiesta di iscrizione, da parte di un Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lett. g) del Codice, valgono le previsioni dell'art. 67, comma 2, del Codice. Nel caso di richiesta di iscrizione da parte di un R.T.I. o Consorzio ordinari, troveranno applicazione le previsioni di cui agli art. 68, 100 e 101 del Codice.

Autostrade applicherà a tutte le candidature uno strumento per l'analisi di affidabilità economico-finanziaria dell'Operatore Economico (CGS Cerved), riservandosi di sospendere, in ambito privatistico, il processo di iscrizione qualora l'indice CGS fosse inferiore a 18.

Articolo 5 Procedura di iscrizione

Per iscriversi all'Elenco Fornitori, l'Operatore Economico interessato deve procedere innanzitutto con l'**Autocandidatura**, che consiste nel processo di presa visione ed accettazione di tutte le condizioni ed i documenti presenti sul Portale nonché dell'Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR") e nell'inserimento dei dati anagrafici di base.

In caso di Operatori Economici non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua diversa, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Il certificato di firma digitale, da utilizzare per la sottoscrizione dei documenti, deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE.

Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

A tal fine è necessario indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all'autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc).

Si fa presente che sul Portale è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare la validità della firma.

Autostrade effettuerà la verifica della validità delle firme digitali.

Gli atti e i documenti da sottoscrivere a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti digitalmente ovvero se verranno sottoscritti con certificato di firma digitale difforme da quanto sopra richiesto.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza nelle informazioni o la comprovata non rispondenza al vero delle stesse costituisce causa di mancata iscrizione nell'Elenco.

L'Operatore Economico deve essere in possesso ed indicare necessariamente, oltre ad un indirizzo e-mail standard, anche un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Le comunicazioni per via telematica saranno effettuate dal Portale all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'Operatore Economico stesso al momento dell'iscrizione.

È onere dell'Operatore Economico controllare la propria casella di posta elettronica indicata al momento dell'iscrizione, nonché aggiornare tempestivamente sul Portale qualsiasi variazione di detto indirizzo.

L'accesso al Portale è subordinato inoltre al possesso da parte dell'Operatore Economico della dotazione informatica espressamente indicata nel Portale.

Articolo 6 Conclusione dell'iter di iscrizione

Autostrade comunicherà l'esito dell'iter di valutazione tramite e-mail all'indirizzo indicato dall'Operatore Economico in fase di candidatura al Portale entro un massimo di 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza completa di tutta la documentazione necessaria ai fini della iscrizione. Eventuali richieste di chiarimento o integrazione da parte di Autostrade determineranno la sospensione della valutazione fino a quando l'Operatore Economico non provvederà a fornire quanto richiesto (comunque entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi).

In caso di esito positivo Autostrade inserirà l'Operatore Economico nell'Elenco di coloro che ritiene idonei a partecipare alle procedure di affidamento per lavori, servizi, servizi di ingegneria e forniture.

In caso di esito negativo l'Operatore Economico ne riceverà comunicazione via e-mail unitamente alle motivazioni.

Articolo 7 Verifiche a campione e attività di Audit

Autostrade si riserva la facoltà di verificare a campione quanto dichiarato dall'Operatore Economico in fase di iscrizione richiedendo la relativa documentazione a comprova degli stessi. La mancata messa a disposizione della documentazione entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta effettuata da Autostrade comporterà la sospensione

della iscrizione. In caso di mancata comparsa delle dichiarazioni e/o di dichiarazioni mendaci e/o mancato invio della documentazione richiesta nell'ambito delle verifiche a campione, oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza della richiesta, verrà disposto lo stato di blocco dell'Operatore Economico nella piattaforma di e-procurement (vedi Art. 9). L'iscrizione nell'Elenco non esime gli Operatori Economici dal comprovare la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico professionale dichiarati in sede di iscrizione, al momento dell'aggiudicazione di un Contratto.

Autostrade può disporre audit presso gli Operatori Economici iscritti nell'Elenco al fine di verificare quanto dichiarato durante il processo di iscrizione. Gli Operatori Economici sono tenuti a collaborare attivamente per il corretto svolgimento di tali attività. La mancata disponibilità o il reiterato rifiuto potrebbero portare alla sospensione a tempo indeterminato dello stato di iscrizione.

Articolo 8 Validità e Durata dell'iscrizione

L'iscrizione avrà durata triennale a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuto conseguimento, salvo quanto previsto nel successivo articolo 9.

È onere ed obbligo dell'Operatore Economico mantenere aggiornati i dati e la documentazione inserita nel Portale, nonché comunicare tutte le variazioni che siano influenti ai fini dell'iscrizione o del suo mantenimento. L'Operatore Economico avrà 30 giorni (naturali e consecutivi) per assolvere a tale obbligo a partire dalla data di scadenza dei requisiti o del verificarsi delle variazioni. Trascorso tale periodo, Autostrade si riserva la facoltà di sospendere l'iscrizione dell'Operatore Economico.

Ogni anno solare successivo a quello della iscrizione è fatto obbligo all'Operatore Economico di dichiarare il mantenimento dei requisiti dichiarati. Tale dichiarazione, verrà resa tramite apposita richiesta inviata mediante Portale da Autostrade e dovrà essere prodotta entro il 31 marzo di ciascun anno. In caso di mancata restituzione del questionario entro tale data, Autostrade disporrà la sospensione dell'iscrizione.

Al termine del periodo di validità dell'iscrizione, l'Operatore Economico dovrà procedere al rinnovo dell'iscrizione effettuando nuovamente il processo da capo.

Articolo 9 Sospensione dell'iscrizione e Blocco in piattaforma

Autostrade si riserva la facoltà di disporre la sospensione dell'iscrizione degli Operatori Economici dall'Elenco nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione, entro il 31 marzo, della dichiarazione annuale circa il mantenimento dei requisiti di iscrizione;
- b) nell'ambito delle verifiche a campione mancata presentazione della documentazione richiesta nel termine di 15 giorni di cui al precedente articolo 7;
- c) nell'ambito dell'attività di Audit mancata disponibilità o il reiterato rifiuto a collaborare allo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 7;
- d) mancato aggiornamento di dati o documentazione inseriti nel Portale, nel termine di 30 giorni di cui al precedente articolo 8;

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), la sospensione durerà fino all'avvenuta valutazione da parte di Autostrade del venir meno della causa che ha motivato la sospensione.

Autostrade comunicherà all'Operatore Economico la sospensione dall'Elenco tramite messaggistica di sistema all'indirizzo indicato in fase di iscrizione al Portale.

Autostrade potrà disporre il blocco dell'Operatore Economico dalla piattaforma di e-procurement nei seguenti casi:

- a) cessazione di attività, fallimento, liquidazione coatta;
- b) mancato invio della documentazione richiesta nell'ambito delle verifiche a campione, oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza della richiesta;
- c) violazione del Codice Etico (consultabile sul sito di Autostrade per l'Italia) nonché della Linea Guida Anticorruzione del Gruppo Autostrade (pubblicata sul sito della Società);
- d) negligenza, inadempimento o inadeguatezza nell'esecuzione dei contratti affidati;
- e) adozione di un provvedimento interdittivo antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i;

- f) utilizzo improprio e/o fraudolento del Portale anche in violazione del successivo art. 12;
- g) accertata non veridicità delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale emersa anche durante le verifiche a campione o in occasione delle verifiche propedeutiche all'aggiudicazione;
- h) in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti concorsuali.

Nel caso di cui alla lettera d), il blocco durerà fino ad un massimo di 36 mesi in considerazione della gravità del fatto riscontrato e dei comportamenti posti in essere dall'Operatore Economico per perfezionare l'esecuzione del contratto.

Nei casi sopra indicati, Autostrade si riserva il diritto ad agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti e subendi.

Autostrade comunicherà all'Operatore Economico, tramite messaggistica di piattaforma, l'applicazione dello stato bloccato nella piattaforma. Da tale comunicazione l'Operatore Economico avrà 30 giorni per presentare eventuali giustificazioni al fine dello sblocco dell'accesso in piattaforma.

Nei suddetti casi di blocco in piattaforma, escluso il caso a), l'Operatore Economico non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione prima di 6 (sei) mesi, fermo restando il venir meno della causa di blocco e/o un ulteriore diverso termine eventualmente previsto nei provvedimenti amministrativi e/o giudiziari nei quali sia incorso l'Operatore Economico.

Articolo 10 Criteri e modalità di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, co. 1, lett. c), d) ed e) del D. Lgs. n. 36/2023

A. Affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie

Nel caso di affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, Autostrade, in aderenza al dettato normativo di cui all'art. 1, comma 3, lett. c) dell'Allegato II.1 al Codice, si avvale dell'utilizzo di criteri di

selezione degli operatori economici allo scopo di individuare, tra i soggetti già iscritti nel proprio Elenco per categoria merceologica coerenti con l'oggetto dell'affidamento, gli operatori da invitare a presentare offerta in risposta ad una procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, co. 1, lett. c), d) ed e) del Codice.

A tal fine, fermo il principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice, Autostrade prevede l'elaborazione automatica di una graduatoria di operatori economici iscritti, risultante dall'applicazione di una formula matematica basata su:

1. l'utilizzo di parametri ("Indici") oggettivi;
2. l'attribuzione a tali parametri di un relativo peso.

Coerentemente con quanto richiesto dalla normativa all'art. 3, co. 4 dell'Allegato II.1 al Codice, i parametri scelti (di cui al precedente punto 1) e utilizzati per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono elaborati mediante strumenti predisposti da parte di soggetti terzi e indipendenti rispetto ad Autostrade. Essi sono:

- **Stabilità economico-finanziaria**, ricavata mediante il punteggio/ *score* elaborato dalla piattaforma Cerved Group Score (CGS).

Tale punteggio esprime la valutazione puntuale del merito creditizio di un'impresa, ovvero della capacità di onorare gli impegni finanziari assunti, misurata dalla probabilità che l'impresa stessa registri un evento di default nei dodici mesi successivi alla valutazione.

L'individuazione di tale parametro è per Autostrade garanzia di affidabilità dell'operatore economico relativamente all'esecuzione del contratto in termini di continuità operativa e tempestiva esecuzione delle prestazioni.

Pertanto, a tale parametro si è scelto di attribuire un peso pari al **65%**.

- **Dimensione Impresa**, ricavata dalla Visura CIIAA ordinaria, sulla scorta di quanto indicato nella definizione delle microimprese, piccole e medie imprese contenuta nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

La scelta di tale parametro nasce dall'esigenza di Autostrade di garantire il rispetto del principio della massima partecipazione di cui all'art. 10, co. 3 del Codice, favorendo, compatibilmente con le prestazioni da acquisire, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

In questo senso, a tale parametro si è scelto di attribuire un peso pari al **25%**.

- **Indice di sostenibilità**, ricavato mediante il punteggio/ *score* di sostenibilità elaborato dalla piattaforma Open-es.

Tale punteggio misura la performance dell'operatore economico in ambito ESG (ambientale, sociale e di governance).

Anche per tale scelta, Autostrade si è orientata nell'individuare un parametro atto a monitorare il rispetto di pratiche sostenibili in tema di impatto ambientale, responsabilità sociale e di buona governance.

Il peso che si è scelto di attribuire a tale parametro è pari al **10%**.

Pertanto, per gli affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture, la formula che consente la creazione della graduatoria automatica di cui sopra è la seguente:

$\text{Punteggio (0-100)} = (\text{indice CGS} \times 0,65) + (\text{MPMI} \text{«si=100» or 0«no=0»} \times 0,25) + (\text{Indice Sostenibilità} \times 0,10)$

B. Affidamento di contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in ambito IT

I criteri e le modalità di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 del Codice trova applicazione anche per l'affidamento di contratti di servizi e forniture in ambito IT.

Per questa tipologia di appalti, tuttavia, è stato introdotto un ulteriore parametro di selezione, ossia il possesso da parte dell'operatore economico della Certificazione di qualità ISO 9001, ricavato dalla Visura CIIAA ordinaria o dalla presenza del Certificato nell'Elenco. L'introduzione del sopra indicato parametro per tale tipologia di affidamenti nasce dall'esigenza di Autostrade di interfacciarsi con imprese che possano garantire i risultati attesi mediante politiche che puntano all'efficienza e alla qualità dei processi.

Pertanto, a tale parametro si è scelto di attribuire un peso pari al 5%.

Dall'inserimento di tale ulteriore parametro per i suddetti affidamenti, i pesi attribuiti a ciascun parametro vengono ricalibrati nei seguenti termini:

- **Stabilità economico-finanziaria: 65%**
- **Dimensione Impresa: 20%**

- **Indice di sostenibilità: 10%**
- **Certificazione di qualità ISO 9001: 5%**

Pertanto, la formula che consente la creazione della graduatoria automatica per la selezione degli operatori economici per gli affidamenti di beni e servizi IT è la seguente:

$\text{Punteggio (0-100)} = (\text{indice CGS} \times 0,65) + (\text{MPMI}_{\text{«si=100» or 0«no=0»}} \times 0,20) + (\text{Indice Sostenibilità} \times 0,10) + (\text{ISO100} \text{ or } 0 \times 0,05)$

Articolo 11 Organismi per la verifica dei requisiti

Il processo di iscrizione degli Operatori Economici che hanno presentato la domanda di iscrizione nell'Elenco è gestito dalle competenti strutture di Autostrade.

Articolo 12 Modifica del presente Regolamento

L'accesso al Portale e l'avvio del processo di iscrizione comportano l'accettazione puntuale e incondizionata del presente Regolamento e delle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Autostrade si riserva il diritto di modificare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento il presente Regolamento. In tal caso la nuova versione dello stesso verrà pubblicata sul Profilo della Committente e sarà inviata una comunicazione, circa la modifica del Regolamento, alla casella di posta elettronica segnalata dall'Operatore Economico all'atto della registrazione al Portale.

Le modifiche al medesimo diventeranno pienamente efficaci dal momento della pubblicazione sul Profilo della Committente.

Si precisa, ad ogni modo, che eventuali modifiche che dovessero intervenire al Codice o altri interventi normativi aventi comunque effetto su quanto disciplinato dal presente Regolamento, dovranno intendersi immediatamente recepiti dagli iscritti dal momento dell'entrata in vigore della relativa legge o disposizione normativa, fermo restando la necessità di recepimento formale da parte di Autostrade mediante pubblicazione di un aggiornamento al Regolamento.

Articolo 13 Norme comportamentali

Nell'utilizzo del Portale, Autostrade e gli Operatori Economici opereranno con diligenza professionale secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile.

In relazione all'utilizzo del Portale l'Operatore Economico si obbliga a:

- (i) rispettare i termini e le condizioni indicate nel presente Regolamento e nella documentazione presente nelle sezioni informative del Portale;
- (ii) non porre in essere comportamenti o pratiche anticoncorrenziali, lesivi di leggi, regolamenti e/o diritti di terzi e non diffondere dati o informazioni falsi, ingannevoli o illeciti;
- (iii) trattare i dati e le informazioni come strettamente confidenziali o riservati.

Autostrade, anche tramite il Gestore del Portale, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni commerciali scambiate e a impedire l'accesso alle stesse a terzi non autorizzati. In relazione all'utilizzo del Portale, l'Operatore Economico dichiara e garantisce di avere la piena titolarità o disponibilità dei dati, delle informazioni e dei contenuti eventualmente forniti ad Autostrade e che il loro utilizzo da parte dell'Acquirente non viola alcun diritto di terzi né viola leggi e/o regolamenti.

Articolo 14 Tutela dati personali

L'inserimento dei dati personali richiesti è obbligatorio; la loro mancanza rende impossibile l'iscrizione e conseguentemente impedisce la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi, servizi di ingegneria e forniture tramite Portale. I dati personali dell'Operatore Economico verranno trattati dagli Acquirenti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, per le attività di loro rispettiva competenza, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 "GDPR" e della vigente normativa nazionale - D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm.). In particolare, per gli adempimenti previsti dalla anzidetta normativa in materia di protezione dei dati personali, Autostrade provvede a rendere apposite Informative privacy, in relazione ai dati personali trattati rispettivamente nell'ambito dell'iscrizione al "Portale" e alla piattaforma HWTP, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR"), scaricabili e consultabili, in fase di candidatura, al seguente link:

<https://www.autostrade.it/it/privacy>

L'Operatore Economico dichiarerà di aver preso visione di tali Informative, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, e di accettarle integralmente.

Articolo 15 Pubblicità

L'avviso dell'istituzione dell'Elenco è reso noto mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI 5° serie speciale - Contratti Pubblici)

Il presente Regolamento contenente la procedura di iscrizione nell'Elenco degli Operatori Economici dell'Acquirente per l'affidamento dei lavori, servizi, servizi di ingegneria, forniture è reso noto mediante la pubblicazione sul sito internet di Autostrade: www.autostrade.it (sezione "Contratti e Fornitori").

L'elenco degli Operatori Economici iscritti viene pubblicato sul sito internet di Autostrade con cadenza semestrale.

Articolo 16 Conservazione dei dati personali

I dati relativi agli Operatori Economici che non intendono rinnovare l'iscrizione sono conservati per 10 anni dalla data di decadenza dell'iscrizione stessa.

I dati di coloro i quali non hanno superato il processo di iscrizione vengono cancellati dopo 10 anni dalla data di autocandidatura.

Articolo 17 Foro competente

Le controversie relative all'interpretazione e/o all'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e quelle relative all'iscrizione, sospensione, cancellazione dall'Elenco sono disciplinate dalla legge Italiana e di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma.